



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

DECRETO n. 55 del 03.06.2013

Oggetto: Presidio Ospedaliero S. Maria della Pietà di Casoria della Provincia Sicula dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi - CC.RR.M.I. - Religiosi Camilliani – Accordo per l'esercizio 2013

Premesso

- che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro-tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2009, n. 222;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2010 il nuovo Presidente pro-tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della Legge n. 191 del 2009;
- che con delibere del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 e del 23 marzo 2012 il Governo ha nominato il dr. Mario Morlacco sub commissario ad acta, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l'attuazione del Piano di Rientro;

Rilevato

- che il Presidio Ospedaliero S. Maria della Pietà di Casoria della Provincia Sicula dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi - CC.RR.M.I. - Religiosi Camilliani – è qualificato “*Presidio Ospedaliero della ASL*” Napoli 2 Nord ai sensi dell'art. 43, comma 2, della Legge 833/78 e, come tale, attualmente è remunerato secondo le tariffe previste dall'allegato 3 alla DGRC 7269/2001 e s.m. e i., pari al 90% della tariffa massima di cui al D.M. 30/6/97 e successive modifiche ed integrazioni (dal 29 gennaio 2013 le tariffe massime nazionali sono quelle stabilite dal decreto del Ministero della Salute di concerto con Il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2013 – Supplemento ordinario n. 8);
- che il decreto commissariale n. 49 del 29 settembre 2010 di riqualificazione della rete ospedaliera e territoriale prevede per l'ospedale S. Maria della Pietà di Casoria la classificazione quale presidio ospedaliero d'elezione con una dotazione totale di 115 posti letto;

Considerato

- che con decreto commissariale n. 13 del 31 gennaio 2013 è stato approvato un accordo complessivo tra la Regione e la Provincia Sicula dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi -

*Regione Campania**Il Presidente**Commissario ad acta per la prosecuzione del**Piano di rientro del settore sanitario**(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

CC.RR.M.I. - Religiosi Camilliani che, tra l'altro, regola la remunerazione dell'attività di assistenza sanitaria erogata dal presidio ospedaliero S. Maria della Pietà di Casoria nell'esercizio 2012, stabilendo un importo complessivo ed onnicomprensivo di euro 17.244.900,00=, composto dai seguenti corrispettivi:

- a) la remunerazione in base alle tariffe vigenti dei volumi di produzione in regime di ricovero, delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per esterni ed il rimborso di alcuni farmaci di più elevato costo (FILE F, secondo quanto stabilito all'art. 6 dell'accordo), il tutto nel limite complessivo massimo di euro 16.944.900,00=;
- b) la remunerazione di massimo euro 300.000 per le prestazioni di Osservazione Breve Intensiva, valorizzate ad euro 150 ciascuna, in sostituzione dei ricoveri di zero giorni previsti dalla DGRC n. 6884/1998, che non saranno più effettuati,

stabilendo, altresì, che eventuali sforamenti e sotto utilizzi degli importi riportati alle lettere a) e b) siano compensabili tra di loro;

- che per l'esercizio 2013 la Regione e la Provincia Sicula dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi - CC.RR.M.I. - Religiosi Camilliani – possono sottoscrivere lo schema allegato di “Accordo ex art. 8-quinquies Dlgs 502/92 e s.m.i. per la remunerazione dell'attività di assistenza sanitaria erogata nell'esercizio 2013”, che prevede l'ulteriore riduzione dello 0,5% rispetto alla spesa consuntiva 2011, stabilita dall'art. 15, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Dato atto

- che il presente decreto, non appena esecutivo, sarà trasmesso al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e, se del caso, con successivi atti potranno essere recepite eventuali prescrizioni che dovessero pervenire dai suddetti Ministeri;

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato

DECRETA

1. Di **APPROVARE** l'allegato schema di “Accordo ex art. 8-quinquies Dlgs 502/92 e s.m.i. per la remunerazione dell'attività di assistenza sanitaria erogata nell'esercizio 2013”, che prevede l'ulteriore riduzione dello 0,5% rispetto alla spesa consuntiva 2011, stabilita dall'art. 15, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Di **NOTIFICARE** il presente decreto al Direttore Generale della ASL Napoli 2 Nord ed al Legale Rappresentante della Provincia Sicula dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi - CC.RR.M.I. - Religiosi Camilliani – Presidio Ospedaliero S. Maria della Pietà di Casoria.
3. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento, per quanto di competenza, alle AA.GG.CC. “Piano Sanitario Regionale”, “Assistenza Sanitaria”, “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale”, all'ARSAN, ed al Settore “Stampa e Documentazione” per la pubblicazione sul



Regione Campania

Il Presidente

Commissario ad acta per la prosecuzione del

Piano di rientro del settore sanitario

(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

BURC e per gli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dagli art. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Coordinatore dell'A.G.C. 19

Avv. Antonio Postiglione

Il Dirigente del S.E.F.

Dott. G. F. Ghidelli

Si esprime parere favorevole

Il Sub Commissario ad acta

Dott. Mario Morlacco

Il Commissario ad Acta

Stefano Caldoro

ALLEGATO

Accordo ex art. 8-quinquies Dlgs 502/92 e s.m.i. tra Regione Campania e Provincia Sicula dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi - CC.RR.M.I. - Religiosi Camilliani – Presidio Ospedaliero S. Maria della Pietà di Casoria per la remunerazione dell'attività di assistenza sanitaria erogata nell'esercizio 2013

L'anno 2013 il giorno ____ del mese di _____, in Napoli, presso la sede della Regione Campania in _____,

sono presenti

L'On. Stefano Caldoro, Presidente della Regione Campania, codice fiscale e partita IVA: 80011990639, in qualità di Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario (Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010), domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Regione Campania;

e

La Provincia Sicula dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi - CC.RR.M.I. - Religiosi Camilliani - con sede legale in San Giorgio a Cremano (NA), alla Via Cupa Figliola n. 1, CAP 80046, codice fiscale e partita IVA 00191770833, titolare del Presidio Ospedaliero S. Maria della Pietà, operante in Casoria (NA), alla Via San Rocco n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore _____, giusto documento di identità allegato in copia al presente atto.

Le parti, come sopra individuate,

Premesso

- che l'art. 43, comma 2, della Legge 833/78 stabilisce che gli istituti e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni;
- che il D.Lgs 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, contempla gli ospedali "classificati" all'art. 4, comma 12, conservandone la tipicità, ma nel contempo precisando che l'apporto delle attività delle suddette strutture al Servizio Sanitario Nazionale è regolamentato con le stesse modalità previste per gli ospedali pubblici, prevedendo altresì che i requisiti tecnico – organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione degli Enti stessi siano adeguati ai principi del medesimo decreto;
- che l'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. dispone che le "... attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, [svolte] con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies";
- che l'art. 8-quinquies del DLGS 502/92 e s.m.i. al comma 2 stabilisce che la Regione e le Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate;

ALLEGATO

- che con l'art. 79 della legge n. 133/2008 si è integrato l'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilendo:
 - al comma 2-quater, che “... *Le regioni stipulano ... accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis*”;
 - al comma 2-quinquies, poi, che “...*in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso*”;
- che il Piano Ospedaliero Regionale, approvato con legge regionale n. 24 del 19.12.2006, al paragrafo 4.2.3 denominato “*Le Caratteristiche funzionali degli Ospedali*” prevede che “... *concorrono all'assistenza sanitaria pubblica della Regione Campania gli Ospedali religiosi classificati. Tali ospedali, inseriti nella rete dell'emergenza, vanno assimilati esclusivamente per le funzioni attribuite nel presente Piano alle strutture sanitarie pubbliche. La Regione stipula con i singoli ospedali accordi in relazione all'attività svolta, al contesto territoriale nel quale operano ed all'impegno nel settore dell'emergenza nell'ambito di quanto previsto dalle ... norme sull'accreditamento istituzionale*”;

Considerato:

- che i rapporti tra la Provincia Sicula dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi - CC.RR.M.I. - Religiosi Camilliani – Presidio Ospedaliero S. Maria della Pietà di Casoria ed il Servizio Sanitario Regionale sono attualmente regolati dall'accordo approvato dal decreto del Commissario ad acta n. 13 del 31 gennaio 2013;
- che l'ospedale S. Maria della Pietà dell'Ordine CC.RR.M.I., quale presidio ospedaliero della ASL Napoli 2 Nord, è remunerato con la tariffa di cui all'allegato 3 della DGRC 7269/2001, pari al 90% delle tariffe massime stabilite dal DM 30 giugno 1997 n. 178 e successive modifiche ed integrazioni (dal 29 gennaio 2013 le tariffe massime nazionali sono quelle stabilite dal decreto del Ministero della Salute di concerto con Il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2013 – Supplemento ordinario n. 8);
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 Luglio 2009, il Governo ha nominato Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 Ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 Novembre 2007, n. 222, e s.m.i.;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 Aprile 2010, il Presidente pro tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad Acta per il Piano di Rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della legge n. 191/09;

ALLEGATO

- che fra gli acta della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, al punto d) è richiamata la *"definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, secondo una stima puntuale del fabbisogno, con l'attivazione, in caso di mancata stipula, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"*;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011, il Governo ha nominato il Dott. Mario Morlacco Sub Commissario ad Acta, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della citata delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, con riferimento – tra gli altri – al punto d) elencato nella medesima deliberazione;
- che con decreto n. ____ del ____ 2013 il Commissario ad acta ha approvato lo schema del presente accordo;

tutto quanto sopra premesso e considerato,

tra la Regione Campania e la Provincia Sicula dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi - CC.RR.M.I. - Religiosi Camilliani – Presidio Ospedaliero S. Maria della Pietà di Casoria si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

1. La premessa è parte integrante del presente accordo.

Art. 2

1. La Provincia Sicula dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi e la Regione Campania stipulano il presente accordo per disciplinare lo svolgimento dell'attività assistenziale del Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria per l'esercizio 2013 nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.

2. Le parti concordano di confermare per l'esercizio 2013 i criteri e l'ammontare della remunerazione convenuta per l'esercizio precedente, applicando alla spesa consuntiva 2011 la ulteriore riduzione dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), disposta dall'art. 15, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, oltre alla riduzione già stabilita per il 2012 dal decreto del Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro dal Disavanzo del Settore Sanitario n. 123 del 10 ottobre 2012; pertanto, per l'esercizio 2013 la Regione Campania riconoscerà al Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria un importo massimo complessivo ed onnicomprensivo di euro 17.157.000,00=, composto dai seguenti corrispettivi:

- a) la remunerazione in base alle tariffe vigenti dei volumi di produzione in regime di ricovero, delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per esterni ed il rimborso di alcuni farmaci di più elevato costo (FILE F, secondo quanto stabilito al successivo art. 6), il tutto nel limite complessivo massimo di euro 16.857.000,00=;
- b) la remunerazione di massimo euro 300.000,00= per le prestazioni di Osservazione Breve Intensiva, valorizzate ad euro 150 ciascuna, in sostituzione dei ricoveri di zero giorni previsti dalla DGRC n. 6884/1998, che non saranno più effettuati;

stabilendo, altresì, che eventuali sforamenti e sotto utilizzi degli importi riportati alle lettere a) e b) siano compensabili tra di loro;

ALLEGATO

3. Le attività di assistenza ospedaliera e specialistica saranno erogate dal Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria in conformità a quanto stabilito dal Piano Ospedaliero Regionale e nel rispetto dei criteri di appropriatezza e delle direttive fissate dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 3

1. I corrispettivi delle prestazioni di cui al precedente art. 2 sono pagati direttamente dalla Regione al Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria; a tal fine la Regione corrisponde mensilmente un acconto pari al 90% del corrispettivo complessivo di cui all'art. 2, comma 2.

2. Il saldo dei corrispettivi di cui all'art. 2, comma 2, avverrà entro il 31 maggio dell'anno successivo e sarà dovuto per intero o parzialmente in base all'esito dei controlli di cui al successivo art. 4. Nel caso in cui fosse confermato un valore inferiore agli acconti erogati, la Regione recupererà il relativo congruaglio a valere sui futuri acconti mensili.

Art. 4

1. Ai sensi dell'art. 8-octies, comma 1, del decreto legislativo 502/92 e s.m.i., le attività di vigilanza igienico-sanitaria, di controllo sulla qualità dell'assistenza, nonché quelle sull'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria, come previsto anche dalla normativa regionale, sono attribuite alla ASL territorialmente competente e, quindi, alla ASL Napoli 2 Nord.

2. In particolare la ASL dovrà verificare:

- a. la validità della documentazione amministrativa;
- b. la necessità clinica e l'appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati;
- c. la congruenza della compilazione e codifica delle SDO e di ogni altro debito informativo;
- d. l'appropriatezza delle modalità di erogazione dell'assistenza;
- e. il n° e l'appropriatezza delle prestazioni di Osservazione Breve Intensiva non seguite da ricovero presso il Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria;
- f. il rispetto di tutte le condizioni e modalità previste al successivo art. 6 per il File F (eccetto la verifica dell'avvenuto riconoscimento dell'addebito da parte della regione di residenza del paziente, di competenza del Servizio Compensazione dell'Assessorato alla Sanità);
- g. i risultati finali dell'assistenza incluso il gradimento degli utilizzatori,
- h. dovrà determinare e comunicare alla Regione ed al Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria entro il 30 aprile dell'anno successivo il saldo dei corrispettivi di cui all'art. 3, comma 2.

3. Le fatture delle prestazioni rese dal 1 gennaio 2013 dovranno essere inviate in originale alla Regione ed in copia conforme alla ASL Napoli 2 Nord. Una volta verificate le fatture e la relativa documentazione amministrativa, la ASL notificherà l'addebito di eventuali irregolarità alla struttura, la quale provvederà ad emettere la relativa nota di credito. A fini di regolarità contabile, la liquidazione del saldo è subordinata al ricevimento da parte della Regione e della ASL (in copia conforme) della suddetta (eventuale) nota di credito, anche qualora la nota di credito sia dovuta esclusivamente al superamento del corrispettivo massimo di cui al comma 2 dell'art. 2.

Art. 5

1. Il Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria è tenuto a trasmettere alla Regione i dati relativi ai flussi informativi previsti dalle norme nazionali e regionali, secondo le modalità ed i tempi fissati per i Presidi di ricovero pubblici.

2. Il Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria è tenuto a fornire i flussi informativi e statistici sull'attività svolta, secondo le modalità di rilevazione e trasmissione previste per il Servizio

ALLEGATO

Sanitario dalle specifiche disposizioni nazionali e regionali, tra le quali si richiama espressamente la DGRC n. 1200/06 e s.m.i.

3. Le risultanze complessive sono esaminate dalle parti contraenti al fine di incrementare le qualità dell'assistenza ed accrescere l'efficienza dei servizi.

4. Per rendere tempestiva la trasmissione dei dati e l'esame dei flussi informativi e per garantire la correttezza dei contenuti, il Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria si impegna ad implementare idoneo sistema informatico.

Art. 6

1. Il Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria alimenta un proprio File F ai sensi della normativa vigente in Regione Campania per la mobilità sanitaria interaziendale.

2. La remunerazione di cui alla lettera a) del precedente art. 2, comma 2, comprende il rimborso dei costi sostenuti dal Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria per l'erogazione dei farmaci di elevato costo di cui ai seguenti provvedimenti (e s.m.i.): DGRC n. 1034 del 28.7.2006, DGRC n. 2250 del 21.12.2007, D.C. n. 15 del 30/11/2009, alle seguenti ulteriori condizioni e modalità, il cui rispetto dovrà essere verificato dalla ASL Napoli 2 Nord:

- a) la prescrizione e l'erogazione dei farmaci avvenga nel totale rispetto di tutte le regole stabilite dai sopra citati provvedimenti e s.m.i.;
- b) il costo dei farmaci non potrà essere superiore al prezzo corrente di acquisto vigente sulla piattaforma So.Re.Sa. S.p.A. relativa agli acquisti centralizzati;
- c) l'importo rimborsabile nell'ambito del File F seguirà le stesse regole e percentuali di abbattimento, rispetto al prezzo di acquisto, applicate dalla Regione alle aziende ospedaliere pubbliche;
- d) la Regione potrà emanare disposizioni specifiche per il Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria, al fine di assicurare il contenimento dei costi e migliorare l'appropriatezza;
- e) il rimborso nell'ambito del File F di farmaci erogati a residenti extra Regione e/o a stranieri potrà avvenire soltanto dopo l'avvenuto riconoscimento dell'addebito da parte della regione di residenza, ovvero, dello Stato straniero, oppure, in caso di STP, in presenza di idonea copertura dei costi da parte dell'Ufficio Territoriale di Governo, ai sensi della normativa vigente (ex art. 35 Dlgs n. 286 del 25/7/1998 in G.U. 191/1998 e s.m.i.).

Art. 7

1. L'Ente titolare dell'Ospedale S. Maria della Pietà, nella sua autonomia giuridico amministrativa, adotta il Bilancio Economico di Previsione e Consuntivo di Esercizio, per la parte riguardante l'Ospedale S. Maria della Pietà, e ne trasmette copia alla Regione, secondo i tempi e le modalità previste per le Aziende Sanitarie pubbliche.

2. Il Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria adotta la metodica del budget, quale strumento di allocazione dei fattori della produzione secondo le proprie scelte strategiche ed in coerenza con la programmazione regionale, nonché la contabilità analitica per centri di costo quale strumento per l'attuazione del controllo direzionale mediante l'analisi comparativa dei costi sostenuti, dei rendimenti e dei risultati ottenuti con quelli previsti nel budget generale.

3. Con periodicità annuale l'Ospedale S. Maria della Pietà di Casoria trasmette una relazione illustrativa dei risultati della suddetta attività di controllo e di gestione all'Assessorato alla Sanità, Settore Programmazione Sanitaria.

4. Ai fini di quanto disposto dal comma 1 e allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, l'Ospedale S. Maria della Pietà di Casoria adotta, in via

ALLEGATO

ordinaria, il metodo della verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni, nonché dei loro costi.

Art. 8

1. Nel caso di interruzione dell'erogazione delle attività assistenziali, il Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria è tenuto a darne immediata comunicazione alla ASL di riferimento ed alla Regione Campania.
2. La Regione, acquisito l'esito degli accertamenti compiuti dall'ASL, può autorizzare l'utilizzo in via sostitutiva di altre strutture pubbliche o convenzionate fissando un congruo termine entro il quale i servizi devono essere ripristinati.
3. Il presente accordo si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. Nelle more della fase di rinnovo gli acconti mensili saranno erogati in base alla remunerazione onnicomprensiva che sarà vigente a dicembre 2013.
4. Per ogni controversia riguardo all'attuazione del presente accordo le parti potranno adire per quanto di specifica competenza il Tribunale Amministrativo Regionale o il Foro di Napoli.
5. Le parti rinunciano espressamente ad avvalersi di eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti e, dunque, ad eccezione dei giudizi arbitrali già incardinati, si obbligano ad adire il giudice ordinario o amministrativo per qualunque controversia dovesse insorgere in merito alla applicazione o interpretazione del presente accordo e/o di accordi pregressi, anche relativamente a pretese aventi ad oggetto il rapporto di provvisorio accreditamento, le articolazioni organizzative dell'Ente, la quantità, la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni, il mancato o ritardato pagamento delle prestazioni.

Art. 9

1. Le parti si danno atto che l'efficacia integrale del presente accordo è subordinata al recepimento delle eventuali prescrizioni in ordine ai contenuti dello stesso, che il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze possono emanare ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, dell'Accordo tra Stato e Regione Campania stipulato il 13 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania per l'approvazione del Piano di Rientro dal Disavanzo e di Riqualificazione e Razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004. In tale eventualità le parti si impegnano a stipulare un apposito atto integrativo e/o modificativo del presente accordo.

Napoli, li ____ 2013

Il Dirigente del S.E.F.
Dott. G. F. Ghidelli

Si esprime parere favorevole:
Il Sub Commissario ad acta
Dott. Mario Morlacco

Per la Provincia Sicula dei Chierici Regolari
Ministri degli Infermi – CC.RR.M.I. –
Religiosi Camilliani – Presidio Ospedaliero
S. Maria della Pietà di Casoria:

Per la Regione Campania
Il Commissario ad acta per la
Prosecuzione del Piano di
Rientro del Settore Sanitario:

ALLEGATO

Il legale rappresentante:

On. Stefano Caldoro

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le parti espressamente approvano le clausole contenute negli articoli 2,6,8, e 9.

Per la Provincia Sicula dei Chierici Regolari
Ministri degli Infermi – CC.RR.M.I. –
Religiosi Camilliani – Presidio Ospedaliero
S. Maria della Pietà di Casoria:

Per la Regione Campania
Il Commissario ad acta per la
Prosecuzione del Piano di
Rientro del Settore Sanitario:

Il legale rappresentante:

On. Stefano Caldoro